



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Titolo	Classe	Fascicolo
N.92937	Del 07/12/2017	
UOR	CC	RPA

Decreto n. 3306
del 07/12/2017

IL RETTORE

Vista l'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in L. n. 73 del 2 gennaio 1936;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 16 del 25 luglio 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.32 del 26 luglio 2017;
Viste le proposte del Consiglio degli Studenti del 9 ottobre 2017;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 23 del 20 novembre 2017;

DECRETA

di emanare il Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti nella formulazione di seguito riportata:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in L. n. 73 del 2 gennaio 1936, definisce l'ambito di applicazione e stabilisce le procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari agli studenti dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito "Ateneo") in caso di accertamento degli illeciti di cui all'art. 2.
2. Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e a ciclo unico, Master, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione, e ad ogni altro corso di studio dell'Ateneo, altrimenti denominato.
3. Agli effetti del presente regolamento, durante il periodo della loro afferenza all'Ateneo, sono considerati studenti anche gli iscritti ad altre Università, ancorché straniere, ammessi sulla base di convenzioni alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali dell'Ateneo o delle sue pertinenze, o di altre sedi con esso convenzionate, quando esso:
 - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) arrechi pregiudizio alle attività universitarie e all'ordinata e civile convivenza all'interno delle strutture universitarie;
 - c) comporti l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria;
 - d) sia offensivo dell'immagine e del decoro dell'Università o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, Organi di governo dell'Ateneo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e discriminatorio in tutti i casi in cui non si proceda ai sensi del Codice etico dell'Ateneo fatto salvo il diritto di critica;
 - e) impedisca e renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
2. La circostanza che la condotta di cui al precedente comma sia civilmente o penalmente rilevante costituisce un'aggravante ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare di cui al successivo art. 3.
 3. Costituisce, altresì, illecito disciplinare il fatto che, per quanto commesso fuori dagli spazi di cui al comma 1, risulti idoneo per le modalità con cui esso è compiuto o per le finalità perseguite ad arrecare pregiudizio all'immagine dell'Ateneo.
 4. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
 5. In ogni caso, ai fini delle valutazioni disciplinari non può essere preso in considerazione il rendimento accademico dello studente.
 6. Nel valutare l'illecito disciplinare e la sanzione, vengono prese in considerazione eventuali condizioni patologiche di carattere psichiatrico e/o neurologico del soggetto che lo stesso avrà cura di rendere note in sede istruttoria.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni applicabili ai sensi del presente regolamento, senza pregiudizio di altre possibili conseguenze giuridiche, anche penali, sono:
 - a. l'ammonizione;
 - b. l'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, ivi compresi il tirocinio e le attività formative svolte in laboratori o altre strutture di Ateneo;
 - c. la sospensione da uno o più esami di profitto, anche per più appelli, o dalla prova finale degli esami di laurea, per una o più sessioni;
 - d. l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami;
 - e. la sospensione dall'elettorato attivo e passivo o decadenza da eventuali cariche accademiche;
 - f. l'espulsione dall'Università con conseguente annullamento della carriera accademica svolta.

Art. 4 – Competenza disciplinare

1. La competenza disciplinare sullo studente spetta al Rettore e al Senato Accademico.
2. L'ammonizione è adottata verbalmente dal Rettore.
3. Le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), c), d), e) f) sono deliberate dal Senato Accademico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 5 – Notizia dell'illecito disciplinare

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
2. Il Rettore, ricevuta la notizia del presunto illecito disciplinare, sentiti gli uffici di Ateneo competenti, compie le attività necessarie a valutare se esso richieda l'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi del presente regolamento.
3. Ove, all'esito delle attività di cui al precedente comma, il Rettore ritenga di irrogare la sola sanzione dell'ammonizione, sentito lo studente, procede contestualmente. Dell'ammonizione è redatto verbale sottoscritto dallo studente per presa d'atto e trasmesso alla Commissione di disciplina.
4. Il Rettore, qualora ritenga che possano sussistere illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e), f) rimette senza indugio gli atti alla Commissione di disciplina di cui all'art. 6 del presente regolamento.
5. Quando dalla comunicazione di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 6 - Commissione di disciplina

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari, sanzionabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e), f) il Rettore nomina, su proposta del Senato Accademico, una apposita Commissione di disciplina (di seguito "Commissione") con il compito di verificarne la fondatezza.
2. La Commissione è composta dal Rettore o da suo delegato che la presiede, da due docenti o ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo in regime di tempo pieno e con l'anzianità di ruolo di almeno tre anni che non facciano parte di altri Organi disciplinari, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da un rappresentante degli studenti, scelto tra i componenti del Consiglio degli Studenti. La Commissione è assistita da un segretario verbalizzante, designato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo, senza diritto di voto.
3. La Commissione resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Rettore provvede a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 7 - Procedimento disciplinare

1. La Commissione provvede a informare lo studente del procedimento disciplinare a suo carico, entro 20 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 5, comma 4, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
La comunicazione contiene:
a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati, con l'avvertimento che in caso di assenza ingiustificata, o in difetto di una richiesta di motivato rinvio, il procedimento disciplinare farà comunque il suo corso.
 - c) la specificazione che potrà farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta, indicando alla Commissione eventuali prove da assumere;
 - d) l'indicazione del diritto di accedere agli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto di accesso;
 - e) l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti o estrarne copia.
2. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
 3. Nell'espletamento dell'attività istruttoria, la Commissione può acquisire documenti, ascoltare testimoni, acquisire pareri di esperti dalla stessa incaricati, e compiere qualunque altra attività, ancorché richiesta dallo studente, che ritenga utile o necessaria ai fini dell'accertamento.
 4. La Commissione che nel corso dell'attività istruttoria accerti fatti che possono costituire reato ne informa l'Autorità giudiziaria competente, per il tramite del Rettore.
 5. Salvo quanto previsto nel comma precedente, i componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.
 6. Di tutte le operazioni espletate dalla Commissione deve essere redatto verbale, sottoscritto da ciascun intervenuto ivi inclusi il soggetto di cui al comma 1, lettera c) e gli eventuali testimoni di cui è stata disposta l'audizione.
 7. Al termine dell'attività istruttoria, la cui durata non può eccedere i novanta giorni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei propri componenti, propone al Senato Accademico l'archiviazione del procedimento o l'irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e), f).
 8. Il Senato Accademico delibera in conformità alla proposta formulata dalla Commissione, di cui al precedente comma, entro i successivi 45 giorni.
 9. I provvedimenti disciplinari o di archiviazione sono adottati con decreto rettorale e tempestivamente comunicati allo studente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
 10. In ogni caso, il procedimento disciplinare deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro centottanta giorni dalla comunicazione scritta di cui all'art. 5, comma 1. La decorrenza dei termini è sospesa dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Art. 8 - Adempimenti connessi ai provvedimenti disciplinari

1. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente e trascritte nei fogli di congedo.
2. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), sono comunicate a tutti gli Atenei.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Le sanzioni irrogate a studenti di altre Università, temporaneamente ammessi alla frequenza di corsi o di altre attività didattiche dell'Ateneo, sono comunicate alle rispettive Università di appartenenza.
4. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Art. 9 - Misure cautelari

1. In attesa che la Commissione concluda la propria attività istruttoria e comunque prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore, in presenza di congrui elementi di fondatezza, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole o di assicurare l'efficacia della sanzione, può adottare in via cautelare una delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d).
2. La durata della misura cautelare non può essere superiore a sei mesi. L'irrogazione della misura cautelare viene registrata nella carriera dello studente ed è computata nella sanzione definitiva.
3. Su richiesta dell'incolpato, su proposta della Commissione, ovvero d'ufficio, il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.
4. La misura cautelare si estingue qualora l'illecito disciplinare non venga accertato o in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui all'art. 7, comma 10.
5. Nei casi di estinzione, di cui al precedente comma, il Rettore dispone misure idonee a rimuovere gli effetti della misura cautelare, incluso il rimborso del contributo studentesco versato per il suddetto periodo.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo di Ateneo.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI

